

Allegato alla circolare del 01/10/2018 sulla gestione dell'imposta di bollo assolta in maniera virtuale

	TIPOLOGIA DOCUMENTALE	BOLLI DA COMUNICARE	IMPORTO UNITARIO	NOTE
1.1	Ordini Convenzioni Consip	NO	0	Soggetto ad imposta di bollo solo in caso d'uso (i.e. con la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle entrate)
1.2	Ordini Libero Mercato (It e Estero)	NO SU ORDINE SI offerte ditte italiane NO offerte ditte estere	16	No se c'è scambio di corrispondenza, in tal caso, sarà soggetto ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
1.3	Ordini Me.pa ODA	SI: solo su ordine diretto (assimilabile al documento di stipula)	16	ogni 4 facciate/100 righe (no se assolta dal fornitore--->onere della prova)
1.4	Ordini Me.pa RDO e TD	SI: Stipula	16	ogni 4 facciate/100 righe (no se assolta dal fornitore--->onere della prova); si ricorda che alle Specifiche Tecniche si applica la marca da bollo da 16 quando sono parte integrate del contratto (es.capitolato dettagliato di servizi) .
1.5	Ordini da > 50keuro per le strutture e >200 per i laboratori	SI	16	ogni 4 facciate/100 righe (provvede AC) - SEMPRE OPPORTUNO LO SCAMBIO DI CORRISPONDENZA
1.6	Ordini da Contratti Nazionali	NO	0	l'imposta di bollo è stata assolta nell'ambito del contratto "padre"; no se c'è scambio di corrispondenza, in tal caso soggetto ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
1.7	Ordini da Accordi quadro	SI solo su offerta*	0	*No se c'è scambio di corrispondenza, in tal caso è soggetto ad imposta di bollo solo in caso d'uso.
2	Fatture ricevute/Ricevute pagamenti emesse senza IVA > 77,47	SI	2	Se senza IVA > 77,47;
3	Mandati pag.fatt.	SI	2	se senza IVA > 77,47; se non provveduto in fase di trasmissione MIF
4	Contratti di docenza e consulenza	NO	0	secondo quanto previsto dalla Risoluzione 157/2003, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 del DPR 642/72, i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale.
5.1	Lettere d'invito Seminari con compenso	SI*	16	oltre 2 euro su fattura > 77,47; *se c'è scambio di corrispondenza, l'imposta è dovuta solo in caso d'uso.
5.2	Lettere d'invito Seminari senza compenso	SI*	16	*l'imposta di bollo si applica anche in caso di dichiarazioni unilaterali (quindi, anche se non c'è un'accettazione espressa da parte del professionista); se, invece, c'è scambio di corrispondenza (i.e. invito e accettazione), l'imposta è dovuta solo in caso d'uso.
5.3	Lettere d'invito Seminari a piè di lista dipendenti PA e/o Enti attività didattica	NO	0	
6	Collaboraz.scientifiche con compenso	SI*	16	oltre 2 euro su fattura > 77,47; *secondo quanto previsto dalla Risoluzione 157/2003, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 del DPR 642/72, i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale. Pur volendo qualificare la prestazione come co.co.co. varrebbe l'esenzione ex art. 25, Tabella - Allegato B, del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
7.1	Incarichi professionali (liberi professionisti)	SI*	16	ogni 4 facciate/100 righe; *secondo quanto previsto dalla Risoluzione 157/2003, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 del DPR 642/72; i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale.
7.2	Incarichi occasionali (co.co.co)	NO	0	si ricorda che, secondo quanto previsto dalla Risoluzione 36/2002, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono ESENTI da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25, Tabella - Allegato B, del D.P.R. 26.10.1972, n. 642; sono invece soggette a bollo le quietanze (2 euro se importo è > 77,47).
8	Parcelle o fatture relative ai suddetti incarichi	SI	2	Se senza IVA > 77,47;
9	Mandato di pagamento di cui sopra	SI	2	Se senza IVA > 77,47
10	Contratti c/terzi	SI	16	ogni 4 facciate/100 righe, da ripartire al 50% tra le parti (vige il principio della solidarietà, quindi, entrambe le parti sono responsabili per il 100%; civilisticamente le parti possono stabilire di ripartire le spese ma bisogna sempre verificare se l'altra parte ha ottemperato al pagamento, poichè in caso di inadempienza, ai fini fiscali, l'INFN è obbligato al 100%).
11.1	Convenzioni/Accordi quadro	SI	16	ogni 4 facciate/100 righe, da ripartire al 50% tra le parti (vige il principio della solidarietà, quindi, entrambe le parti sono responsabili per il 100%; civilisticamente le parti possono stabilire di ripartire le spese ma bisogna sempre verificare se l'altra parte ha ottemperato al pagamento, poichè in caso di inadempienza, ai fini fiscali, l'INFN è obbligato al 100%).
11.2	Convenzioni in regime di progetto percorsi per competenze trasversale e orientamento (ex alternanza scuola/lavoro)	SI	16	ogni 4 facciate/100 righe, da ripartire al 50% tra le parti (vige il principio della solidarietà, quindi, entrambe le parti sono responsabili per il 100%; civilisticamente le parti possono stabilire di ripartire le spese ma bisogna sempre verificare se l'altra parte ha ottemperato al pagamento, poichè in caso di inadempienza, ai fini fiscali, l'INFN è obbligato al 100%).
N.B. si ricorda che gli importi unitari indicati nel prospetto sono aggiornati al 2020. Tuttavia tali importi potrebbero essere oggetto di modifica (in aumento/diminuzione) da parte della Legge di stabilità approvata ogni anno dal Parlamento.				